



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 3 - ALL RISKS INCENDIO E FURTO
CIG N. 714681497A**

<i>Oggetto</i>	Polizza All Risks Incendio e Furto
<i>Contraente</i>	AMIU Bonifiche S.p.a. Via Gabriele D'Annunzio 27, Genova C.F / P.IVA: 01266290996
<i>Decorrenza</i>	31 ottobre 2017 (ore 24.00) – 30 giugno 2019 (ore 24.00)

DEFINIZIONI	5
DESCRIZIONE GENERALE	7
<i>A - Descrizione dell'attività</i>	7
<i>B – Partite e somme assicurate</i>	7
SCHEDA DI COPERTURA	8
PARTITE ASSICURATE PER SEZIONE INCENDIO	8
PARTITE ASSICURATE PER SEZIONE FURTO/RAPINA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	8
LIMITI DI INDENNIZZO / SCOPERTI / FRANCHIGIE	9
SEZIONE INCENDIO	9
Sotto-limiti di indennizzo, Franchigie, Scoperti	9
SEZIONE FURTO/RAPINA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	10
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI BENI	11
SEZIONE INCENDIO	11
<i>art. 1 Oggetto della garanzia</i>	11
<i>Art. 2 Esclusioni</i>	11
<i>art. 3 Cose escluse dall'assicurazione</i>	12
<i>art. 4 Delimitazioni di garanzia</i>	12
CONDIZIONI AGGIUNTIVE	14
1) <i>Ricorso terzi</i>	14
2) <i>Rischio locativo</i>	14
3) <i>Fabbricati aperti ai lati</i>	14
4) <i>Grandine</i>	15
5) <i>Parificazione danni di incendio</i>	15
6) <i>Assicurazione parziale/ Deroga alla proporzionale</i>	15
7) <i>Merci e macchinari presso terzi</i>	15
8) <i>Anticipo indennizzi</i>	15
9) <i>Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio</i>	15
10) <i>Macchinario in leasing</i>	16
11) <i>Compensazione fra le partite</i>	16
12) <i>Oneri di urbanizzazione</i>	16
13) <i>Oggetti personali dei dipendenti</i>	16
14) <i>Danni ai contenitori utilizzati per i servizi</i>	16
15) <i>Rimborso spese periti e consulenti</i>	16
16) <i>Fenomeno elettrico</i>	16
17) <i>Danni da acqua condotta e liquidi in genere</i>	17
18) <i>Ricerca/Riparazione guasti</i>	17
19) <i>Universalità</i>	17
20) <i>Acqua piovana</i>	17
21) <i>Contiguità e vicinanze pericolose</i>	17
22) <i>Adeguamento delle somme assicurate (LEE-WAY CLAUSE)</i>	18

SEZIONE FURTO E RAPINA	19
1) <i>Rischio assicurato</i>	19
2) <i>Esclusioni</i>	19
3) <i>Primo rischio assoluto</i>	19
4) <i>Rapina – Furto durante i periodi di sospensione del lavoro</i>	19
5) <i>Guasti</i>	20
6) <i>Garanzia accessoria “portavalori”</i>	20
7) <i>Merci all’aperto</i>	20
8) <i>Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente</i>	20
9) <i>Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso all’Assicurato o al Contraente</i>	20
10) <i>Somma massima assicurata</i>	21
11) <i>Reintegro automatico delle somme assicurate</i>	21
12) <i>Mezzi di chiusura</i>	21
GESTIONE DEI SINISTRI	22
1) <i>Obblighi in caso di sinistro</i>	22
2) <i>Esagerazione dolosa del danno</i>	22
3) <i>Procedura per la valutazione del danno</i>	22
4) <i>Mandato dei Periti</i>	22
5) <i>Valore delle cose assicurate e determinazione del danno</i>	23
6) <i>Supplemento di indennizzo (valore a nuovo)</i>	23
7) <i>Limite massimo di indennizzo</i>	24
8) <i>Pagamento dell’indennizzo</i>	24
9) <i>Indennizzo separato per ciascuna partita</i>	24
10) <i>Rinuncia al diritto di rivalsa</i>	24
11) <i>Denuncia circostanziata di sinistro</i>	24
12) <i>Prosieguo della lavorazione senza perizia</i>	25
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO	26
1) <i>Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</i>	26
2) <i>Durata del contratto</i>	26
3) <i>Pagamento del premio e decorrenza della garanzia</i>	26
4) <i>Altre assicurazioni</i>	27
5) <i>Variazione del rischio</i>	27
6) <i>Modifiche dell’assicurazione</i>	27
7) <i>Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza</i>	27
8) <i>Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l’andamento del rischio</i>	27
9) <i>Coassicurazione e delega</i>	27
10) <i>Ispezione delle cose assicurate</i>	27
11) <i>Assicurazione per conto di chi spetta</i>	28
12) <i>Recesso in caso di sinistro</i>	28
13) <i>Oneri fiscali</i>	28
14) <i>Interpretazione del contratto</i>	28
15) <i>Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società</i>	28
16) <i>Broker incaricato</i>	28
17) <i>Rinvio alle norme di legge</i>	28

18) *Mediazione* 29

19) *Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari* 29

STATISTICHE SINISTRI ALL RISKS INCENDIO 30

AGGIORNATE AL 13/03/2017 30

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Cose particolari:	<ul style="list-style-type: none">- disegni, modelli, stampi e simili;- archivi, documenti, registri, stampati, microfilm, pellicole, fotocolor;
Esplosione:	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Scoppio:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;
Fabbricato:	Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrato, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi esclusi impianti fotovoltaici, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, anche le mura e le opere di fortificazione, nonché pontili, attracchi, passerelle, ponti ed opere ingegneristiche in genere.
Franchigia:	importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Partita:	insieme delle cose assicurate con una unica somma assicurata;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Scoperto:	importo percentuale che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società:	l'Impresa assicuratrice;
Furto:	l'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri;
Rapina:	l'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia;
Valori	monete, biglietti di banca, titoli di credito e di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, francobolli, gioielli, perle, preziosi, medaglie, oggetti di metallo prezioso
Contenuto	<p>Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti, attrezzature (comprese tutte le Parti ed murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o all'esterno dei medesimi ivi compresi i conduttori esterni. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, supporti dati e programmi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza dal Contraente o da altro soggetto.</p> <p>Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi.</p> <p>Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo attrezzi, mobilio ed arredi, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati; registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nella definizione "Fabbricati".</p> <p>Impianti di captazione ed adduzione, serbatoi tanto interrati che fuori terra, impianti di depurazione, trattamento e potabilizzazione, pompe sommerse, canalizzazioni, condutture, vasche ed in generale quant'altro a completamento e servizio dell'acquedotto.</p> <p>Canalizzazioni, condotte pozzetti, impianti di sollevamento e pompe sommerse e non, impianti di depurazione e trattamento delle acque, quant'altro a completamento e servizio della rete fognaria stessa. Tutto quanto definito come contenuto è di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato.</p> <p>Restano in ogni caso escluse le merci</p>
Merci:	Materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, scarti e ritagli di lavorazione, compresi esplosivi, infiammabili e merci speciali il tutto ovunque nell'ambito dell'azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto.

DESCRIZIONE GENERALE

A - Descrizione dell'attività

L'attività dell'Assicurato riguarda principalmente la gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e dei servizi concernenti il ciclo integrato dei rifiuti.

In particolare, a scopo esemplificativo, non limitativo e in nessun modo esaustivo l'Assicurato gestisce i seguenti servizi:

- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura (urbani, speciali, ospedalieri, da imballaggi);
- progettazione, realizzazione e gestione discariche;
- servizio igiene del suolo (spazzamento strade, lavaggio stradale, svuotamento contenitori utilizzati per i servizi)
- bonifica aree da rifiuti di qualsiasi natura e di terreni contaminati;
- gestione e cura del verde pubblico;
- fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro.

La Società prende atto ad accetta che gli attuali servizi e processi di smaltimento, di lavorazione, e di trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono effettuati con personale adeguatamente istruito e seguendo le norme delle esistenti disposizioni in materia; che la presenza d'infiammabili e di merci pericolose, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego d'energia nucleare.

B – Partite e somme assicurate

Premesso che:

- L'attività dell'Assicurato è organizzata tramite diversi insediamenti dislocati nel territorio italiano, nonché postazioni sulle quali si svolgono le attività ed ogni ulteriore attività complementare o accessoria;
- Tali insediamenti sono articolati in complessi di fabbricati e opere murarie e/o civili in genere, locali commerciali, impianti di smaltimento o altri fabbricati comunque detenuti e/o gestiti dalla Contraente;
- Ciascun insediamento è costituito da complessi di fabbricati, comunicanti e non, di normale costruzione, con strutture portanti verticali e dei tetti, pareti esterne, solai (ove esistono) e coperture in materiali prevalentemente incombustibili. Non si esclude, tuttavia, l'eventuale esistenza di qualche minor fabbricato o tettoia costruito in tutto o in parte con materiali combustibili.
- I complessi dei fabbricati e gli enti in essi posti (macchinario, attrezzature, arredamento, merci, cose particolari) sono identificabili dalla Contraente a mezzo di documenti o quant'altro di similare che la Contraente si impegna ad esibire a richiesta della Società.
- I processi di lavorazione, l'impiego di forza motrice, la detenzione e/o impiego di infiammabili, di sostanze pericolose e di merci speciali, la preparazione ed il trattamento delle materie prime, i macchinari, gli impianti ed attrezzature, i depositi e tutti i servizi ausiliari sono quelli che la tecnica inerente all'attività svolta insegna o consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso soltanto l'impiego di energia nucleare.

SCHEDA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato AMIU BONIFICHE S.p.A.
Domicilio Via Gabriele D'Annunzio 27 - 16121Genova
Codice Fiscale / Partita Iva 01266290996

PARTITE ASSICURATE PER SEZIONE INCENDIO

Partita	Descrizione	Valori
1	Fabbricati	€ 300.000,00
2	Contenuto	€ 100.000,00
3	Merci	€ 25.000,00
4	Rischio Locativo	€ 500.000,00
5	Ricorso Terzi	€ 520.000,00
6	Spese demolizione e sgombero	€ 52.000,00

PARTITE ASSICURATE PER SEZIONE FURTO/RAPINA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Partita	Descrizione	Valori
1	Contenuto	€ 84.000,00
2	Valori ovunque riposti	€ 25.000,00

LIMITI DI INDENNIZZO / SCOPERTI / FRANCHIGIE

SEZIONE INCENDIO

SOTTO-LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Fermo quanto sopra, resta inteso che, limitatamente alle garanzie qui di seguito riportate, la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e/o per ogni annualità assicurativa, somme superiori ai seguenti importi.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Franchigia/Scoperto per sinistro
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio vandalici e dolosi	70% della somma assicurata per singola ubicazione	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Atti di terrorismo	50% della somma assicurata per singola ubicazione	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate	70% della somma assicurata per singola ubicazione	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Sovraccarico di neve	50% della somma assicurata per singola ubicazione	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Terremoto	50% della somma assicurata per singola ubicazione	Scoperto 10% minimo € 20.000,00
Inondazione, alluvione, allagamenti	50% della somma assicurata per singola ubicazione	Scoperto 20% minimo € 20.000,00
Furto/rapina	Fino alla concorrenza della somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 1.600,00
Fabbricati "aperti ai lati"	€ 30.000,00	Franchigia € 5.200,00
Grandine ai serramenti, vetrate, lucernai in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti di materia plastica	€ 30.000,00	Franchigia € 5.200,00
Fenomeno elettrico	€ 30.000,00	Franchigia € 2.000,00
Gelo	€ 30.000,00	Franchigia € 2.000,00
Danni da fuoriuscita di fluido a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici, di processo ed estinzione	€ 30.000,00	Franchigia € 2.000,00
Valori	€ 30.000,00	Franchigia € 2.000,00

Danni ai contenitori utilizzati per servizi	€ 30.000,00 per sinistro con il limite annuo di € 100.000	Franchigia € 2.000,00
Spese demolizione, sgombero e trattamento e trasporto	€ 100.000,00 con il sottolimito di € 50.000,00 per le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale.	Franchigia € 2.000,00
Rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento	€ 30.000,00	Franchigia € 2.000,00
Spese di ricerca, riparazione, di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento e di estinzione	€ 30.000,00	Franchigia € 1.000,00
Onorari di progettisti e consulenti	€ 30.000,00	Franchigia € 1.000,00
Merci, macchinari presso terzi	20% della somma assicurata a part. 2)	Franchigia come da tipologia danno
Rimborso spese periti e consulenti	€ 30.000,00	Franchigia € 1.000,00
Acqua piovana	€ 30.000,00	Franchigia € 1.000,00
Lastre	€. 30.000,00	Franchigia € 1.000,00
Ogni altra causa		Franchigia € 2.000,00

SEZIONE FURTO/RAPINA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Guasti cagionati dai ladri	€ 5.000,00	
Portavalori	1/10 della somma assicurata con il massimo di € 2.500,00	Scoperto 20%
Merci all'aperto	25% della somma assicurata	Scoperto 20%
Ogni altra causa		Scoperto 10% con il minimo di €. 2.000

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI BENI

SEZIONE INCENDIO

art. 1 Oggetto della garanzia

La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato, salvo quanto escluso.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa, nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigia". Le spese necessariamente sostenute per:

1. demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui;
2. rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio – le cose mobili assicurate non colpite dal sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro;
3. ricercare e riparare le rotture accidentali di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno indennizzabile per fuoriuscita del fluido in essi contenuto o condotto

relativamente alle spese di cui ai punti suindicati 1), 2), non è operante il disposto di cui all'articolo "Assicurazione parziale".

Art. 2 Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per:

A. i danni verificatesi in occasione di:

1. atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
4. mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
5. trasporto e/o movimentazione, al di fuori dell'area di pertinenza aziendale, delle cose assicurate;
6. inquinamento o contaminazione ambientale;

salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

B. i danni causati da o dovuti a:

1. furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
2. crolli, collassi strutturali, assestamenti, dilatazioni o restringimenti di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
3. guasti e rotture accidentali e/o anormale od improprio funzionamento del macchinario e delle attrezzature, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; risultano però compresi i danni di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di vasche e serbatoi;
4. deterioramento, logorio, usura, mancata o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;

5. fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
6. guasti meccanici ed elettrici anche se derivanti da imperizia, negligenza, errata manovra, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

C. i danni causati da o dovuti a:

1. interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
2. umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali o vegetali in genere;
3. sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purchè tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
4. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
5. errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
6. montaggio o smontaggio di impianti o costruzione o demolizione di fabbricati;
semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
7. difetti noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
8. dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
9. mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorifero;
10. ordinanze di autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
11. perdite di mercato o danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
12. perdita, corruzione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità nei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o danni derivanti da interruzione dell'attività da questi risultanti, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

Sono altresì esclusi i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

art. 3 Cose escluse dall'assicurazione

Sono esclusi dalla copertura assicurativa le seguenti cose:

- beni in leasing se già assicurati;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata), collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a Euro 25.000,00;
- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere ed il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi (se garantite da specifica polizza);
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al P.R.A.
- argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione aeree e relative strutture portanti se collocate ad una distanza superiore a metri 500 dalle ubicazioni assicurate.

art. 4 Delimitazioni di garanzia

1. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento o cose da esso trasportate si intendono escluse le seguenti cose:
 - antenne, camini, ciminiere, cavi aerei, gru, insegne;
 - enti all'aperto ad eccezione dei macchinari, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni spettateglici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto.

I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve, alle cose assicurate all'interno dei fabbricati, si intendono esclusi qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici, tale da essere riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non.

2. Relativamente ai danni diretti e materiali avvenuti a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
3. Relativamente ai danni diretti e materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, da errore o omissione di controlli o manovre, dispersione liquidi.
Inoltre, limitatamente ai danni causati da atti di terrorismo, si intendono esclusi:
 - Le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da un'interruzione di un servizio, quali, a titolo esemplificativo: elettricità, gas, acqua, comunicazioni;
 - Le perdite, i danni, i costi, o le spese direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche.
4. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purchè avvenuti nel periodo di assicurazione.
5. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, la Società non indennizzerà i danni alle merci:
 - la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento;
 - poste in locali interrati o seminterrati;
 - causati da traboccamento e rigurgito di fognature salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione.
6. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico neve la Società non indennizzerà i danni a fabbricati, strutture o serbatoi (e loro contenuto) non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.
7. Relativamente ai danni da gelo sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.
8. La garanzia assicurativa relativamente ai "valori", è prestata senza applicazione del disposto di cui all'articolo "Assicurazione Parziale".
9. Relativamente ai "Supporti dati" Inoltre non sono indennizzabili i costi per la ricostruzione degli archivi, restando limitato l'indennizzo al solo costo del supporto materiale.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

1) **Ricorso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge- per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione è estesa:

- ai danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza ai contenitori utilizzati per i servizi (vedi punto 5.18) sino alla concorrenza di Euro 26.000,00;
- ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate
2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

3. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui conviventi;
4. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
5. le Imprese le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a' sensi dell'art.2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 Giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

2) **Rischio locativo**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde fino alla concorrenza della somma assicurata dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo "Assicurazione Parziale" qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

3) **Fabbricati aperti ai lati**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Delimitazioni di garanzia" punto 1), resta convenuto che l'Impresa risponde anche dei danni materiali e diretti ivi previsti – esclusi comunque quelli causati dalla grandine – subiti da fabbricati aperti da uno o più lati e loro relativo contenuto (intendendosi per "contenuto" unicamente il

“macchinario, attrezzature, arredamento e merci” assicurato ed ivi ricoverato) nei termini previsti all’art. “Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie.

La garanzia non è valida per il “contenuto” la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento/suolo.

4) Grandine

A parziale deroga di quanto previsto all’art. Delimitazione della garanzia punto 1) l’assicurazione risponde, nei termini previsti all’art. “Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie” dei danni materiali e diretti causati da grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere,
- lastre di cemento-amianto, fibro-cemento e manufatti di materia plastica, di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

5) Parificazione danni di incendio

A completamento delle Norme che regolano l’assicurazione e con riferimento a quanto previsto dall’art.1914 del Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell’Autorità, anche quelli prodotti dall’Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l’evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

6) Assicurazione parziale/ Deroga alla proporzionale

Si conviene tra le Parti che non si farà luogo all’applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 15% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora superiore, il disposto del suddetto articolo rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

7) Merci e macchinari presso terzi

Si prende e si dà atto che parte degli enti assicurati alle partite Macchinario, attrezzatura e arredamento e Merci, di proprietà dell’Assicurato, possono trovarsi e devono intendersi garantiti anche presso terzi, comprese mostre e fiere, nell’ambito del territorio nazionale, nei termini previsti all’art. “Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie”.

L’Assicurato si impegna a tenere le registrazioni/documentazioni dalle quali si possano desumere la qualità, la quantità ed il valore delle merci trasferite, nonché le rispettive località in cui queste si trovano.

Si intendono espressamente confermate, per quanto precede, le condizioni tutte della presente polizza con la precisazione che, relativamente alle garanzie “Terremoti” – “Inondazioni, alluvioni e allagamenti”, non sono operanti per dette ubicazioni, salvo diversa esplicita pattuizione.

8) Anticipo indennizzi

L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.

L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 1.000.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

9) Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio

Premesso che gli aumenti e le diminuzioni conseguenti all’Assicurazione di cui alle partite dovranno essere comunicati dal Contraente alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa e che le cose assicurate si

intendono automaticamente comprese e/o escluse dal momento del preso possesso delle cose stesse. Alla scadenza annuale del contratto si procederà alla regolazione attiva o passiva del premio ed alla modifica del premio della rata successiva. In caso di mancata involontaria segnalazione di inclusione "a nuovo" la Società sarà tenuta egualmente ad indennizzare l'eventuale sinistro cagionato o subito dall'Ente non segnalato. Il Contraente si impegna a corrispondere il premio relativo al nuovo ente garantito dal giorno in cui questo è passato in gestione al Contraente stesso o è diventato di sua proprietà.

Resta inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte del Contraente degli aumenti/diminuzioni di cui al comma si intenderanno automaticamente confermati i capitali assicurati nel corso dell'annualità precedente.

10) Macchinario in leasing

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere macchinari e/o attrezzature in "Leasing" già coperte di garanzia assicurativa da altre Società, a parziale deroga di quanto previsto all'art. "Cose escluse dall'assicurazione", di comune accordo tra le parti si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la sottoscritta Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermo restando franchigie e/o scoperti);
- b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza, ma non previsti dalla copertura suddetta;
- c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza i macchinari e/o le attrezzature integralmente già assicurate.

Agli effetti del risarcimento valgono le condizioni tutte della polizza di riferimento.

11) Compensazione fra le partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore per le quali, secondo l'Art.1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione, colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;

la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.

12) Oneri di urbanizzazione

Si dà atto che nella somma assicurata alla voce "Fabbricati", sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

13) Oggetti personali dei dipendenti

Si conviene di annoverare tra gli enti della partita "Contenuto", anche gli oggetti personali dei dipendenti, esclusi gioielli e valori in genere.

14) Danni ai contenitori utilizzati per i servizi

Si conviene di annoverare tra gli enti della partita "Contenuto", anche i contenitori utilizzati per il servizio quali: cassoni scarrabili, cassonetti, bidoni, cestini, campane per la raccolta di residui (vetri, carta ed altro materiale) e contenitori vari nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie".

15) Rimborso spese periti e consulenti

La Società rimborsa le spese e gli onorari dei Periti che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.

La garanzia è altresì estesa agli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Le spese di cui sopra vengono corrisposte nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie".

16) Fenomeno elettrico

La Società, a parziale deroga di quanto indicato all'art. "Esclusioni", indennizza, nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie". i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non indennizza i danni:

- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- causati da usura o carenza di manutenzione;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore od il fornitore.

Relativamente alle apparecchiature elettroniche si precisa che i danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna sono indennizzabili purchè:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge
- le apparecchiature siano protette con dispositivi, realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di una franchigia doppia di quella prevista.

Agli effetti della presente condizione non è operante quanto disposto dall'art. "Assicurazione parziale".

17) Danni da acqua condotta e liquidi in genere

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose assicurate nell'area di pertinenza aziendale (anche interrati), la Società non risarcirà i danni causati:

- da umidità, stillicidio, traboccamenti o rigurgito di fognature;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento.
- alle merci poste in locali interrati e seminterrati
- le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua e dei liquidi in genere.

La presente garanzia è prestata nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie".

18) Ricerca/Riparazione guasti

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano comportato un danno per fuoriuscita del fluido in esse contenuto o condotto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato e per la riparazione di detti impianti nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie".

19) Universalità

Qualora una cosa inerente all'attività dichiarata in polizza non trovasse precisa assegnazione in una delle somme assicurate o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa verrà attribuita alla somma assicurata alla partita "Contenuto".

20) Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti e pareti.

Sono esclusi i danni:

- da cedimento o franamento del terreno
- danni a vetri e cristalli
- danni dovuti ad umidità e stillicidio, incuria nella manutenzione del fabbricato
- qualsiasi danno indiretto.

La presente garanzia è prestata nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie".

21) Contiguità e vicinanze pericolose

Con riferimento al disposto dell'articolo "Aggravamento del rischio" l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

22) Adeguamento delle somme assicurate (LEE-WAY CLAUSE)

Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Fabbricati e Macchinari vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d'ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 20% (venti per cento) delle stesse. Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società s'impegna quindi a ritenere garantita un'ulteriore somma pari al 20% (venti per cento), quindi il disposto dell'articolo "Assicurazione parziale" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione Incendio", troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il capitale così maggiorato.

Il Contraente o l'Assicurato s'impegna a comunicare entro i 15 (quindici) giorni immediatamente successivi al termine d'ogni annualità assicurativa l'ammontare delle nuove somme da assicurare.

Il Contraente s'impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d'assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza.

Eventuali aumenti eccedenti la limitazione del 20% (ventipercento) saranno nulli se non oggetto di specifica pattuizione.

Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'atto relativo, rimanendo diversamente sospesa la validità di questa condizione particolare, che riprenderà vigore soltanto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, fermo in ogni caso il diritto della Società al premio.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi alla disposizione di cui al terzo comma (obbligo di comunicare l'aumento verificatosi), la presente assicurazione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del quindicesimo giorno anzidetto; fermo il diritto della Società all'incasso di una somma pari al 10% (dieci per cento) del premio corrisposto, per l'annualità trascorsa, sulle citate partite.

Per le partite sopra previste non è operante la condizione particolare "Deroga alla proporzionale", qualora prevista in polizza.

SEZIONE FURTO E RAPINA

1) **Rischio assicurato**

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni", delle Norme che regolano l'assicurazione Danni ai beni, la Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- Sono parificati ai danni di furto e rapina i guasti causati alle cose assicurate per commettere il reato o per tentare di commetterlo.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a) 1).

2) **Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave, dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
- e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

3) **Primo rischio assoluto**

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo "Assicurazione parziale".

Le spese sostenute per:

- esperire la procedura di ammortamento, se la legge lo consente, in caso di sottrazione di titoli di credito anche al debitore;
- per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

4) **Rapina – Furto durante i periodi di sospensione del lavoro**

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi, nonché ai furti commessi durante i periodi

di sospensione del lavoro verificatisi fra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, quando gli accessi e le aperture – purché efficacemente chiusi – rimangono protetti da solo vetro fisso.

5) Guasti

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare sia la regola proporzionale di cui all'art. "Assicurazione parziale", ed è prestata nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigia".

6) Garanzia accessoria "portavalori"

Limitatamente a "denaro, carte valori e titoli di credito in genere" l'assicurazione è prestata nei nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie" .:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano, o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia), commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. "Altre assicurazioni" delle Condizioni Generali di assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

7) Merci all'aperto

Relativamente alla garanzia furto e rapina si intendono in copertura anche le merci poste all'aperto – nell'area recintata di pertinenza del Contraente / Assicurato - completamente delimitata da idonee recinzioni fisse atte ad impedire il libero passaggio di veicoli, persone e cose, con aperture presidiate da cancelli e simili mezzi di protezione, chiusi a chiave con lucchetti o altri idonei congegni.

La presente estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie".

La Società indennizza i danni a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'area cintata violando le difese esterne mediante:

- rottura, scasso;
- uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80 % dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20 % rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nei caso di assicurazione presso diversi Assicuratori l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. "Altre assicurazioni" delle Condizioni generali di assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

8) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

9) Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato o al Contraente

Qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società

corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza nei limiti indicati all'art. 4) che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 25 % ed assorbe il precedente, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 15 % la franchigia verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. "Altre assicurazioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

10) Somma massima assicurata

Per l'insieme delle garanzie previste dalla presente clausola in nessun caso la Società pagherà somma superiore a quella assicurata.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di assicurazione.

11) Reintegro automatico delle somme assicurate

D'accordo fra le Parti si conviene che, in caso di sinistro, fermo il disposto della clausola precedente, il capitale assicurato si intende, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrato di un importo uguale alla somma massima assicurata risarcibile a termini delle Condizioni di Polizza, impegnandosi la Contraente a versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione della relativa appendice contrattuale.

12) Mezzi di chiusura

L'assicurazione "Furto e Rapina" è prestata alla condizione essenziale, per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.

I danni di furto commessi mediante scasso di uno o più sistemi di chiusura non conformi alle condizioni sopra indicate sono compresi ma, in tal caso, però, resterà sempre a carico dell'Assicurato il 20 % del danno liquidato a termini di polizza.

GESTIONE DEI SINISTRI

1) **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del C.C.;
- b) darne avviso alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del C.C.;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi sinistri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci, e, per le sole aziende, industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle "merci", sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

2) **Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

3) **Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

4) **Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo "Obblighi in caso di sinistro" ;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui agli articoli "Valore delle cose assicurate e determinazione del

danno” e “Supplemento di indennizzo (valore a nuovo)”;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo “Procedura per la valutazione del danno”, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiato.

5) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Per “Valore a Nuovo” s'intende convenzionalmente:

- per i “Fabbricati”, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per “Macchinario, attrezzatura, arredamento ed apparecchiature elettroniche”, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I. “Fabbricati” – si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II. “Macchinario, attrezzature, arredamento ed apparecchiature elettroniche” si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III. “Merci” – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

L'ammontare del danno si determina:

- per “Fabbricati” – applicando il deprezzamento di cui al punto I. alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi;
- per “Cose particolari” determinando il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico, o scientifico.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per la Sezione furto la determinazione del danno viene determinata sul valore a stato d'uso.

6) Supplemento di indennizzo (valore a nuovo)

Relativamente alle partite "Fabbricati" e "Contenuto" si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo".

Si conviene che:

- 1) il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 2) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terra conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 3) in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- 4) il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 5) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" non opera per "Macchinari, Attrezzature ed Arredamento" in stato di inattività da oltre 12 mesi.

7) Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

8) Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

9) Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Ditta assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un il processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

10) Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia per la somma pagata al diritto di rivalsa verso le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, collegate e consociate, i fornitori ed i clienti a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile.

11) Denuncia circostanziata di sinistro

A parziale deroga di quanto disposto dalle Norme di polizza in merito alla denuncia dei sinistri, resta di comune accordo tra le Parti convenuto che l'obbligo della denuncia circostanziata che l'Assicurato deve effettuare, è limitata alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro, con l'indicazione del loro valore e della perdita subita, fermo restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati o documenti di cui dispone l'Assicurato, la qualità, la quantità ed il valore

di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro. L'Assicurato è pertanto esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le qualità, quantità e valori antecedenti il sinistro.

12) Proseguo della lavorazione senza perizia

D'accordo fra le Parti si conviene che è concesso all'Assicurato di poter proseguire nella propria attività senza dover attendere le operazioni peritali senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento del danno.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

2) Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/10/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. La scadenza anniversaria è fissata al 30/06 di ogni anno.

La Contraente si riserva la possibilità di richiedere la ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità, in conformità a quanto disposto dall'**art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16**; la Contraente si impegna, a tal fine, ad inviare opportuna comunicazione alla Società con un preavviso non inferiore a 120 giorni antecedenti la data di scadenza. La Società potrà tuttavia opporre il proprio diniego alla ripetizione di servizi analoghi, inviando opportuna comunicazione alla Contraente entro 120 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

Al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, la Società si impegna altresì a prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di **180 giorni**; la richiesta dovrà essere inviata dalla Contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale.

3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (effetto 31/10/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

4)Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'artt. 1910 del C.C.

5) Variazione del rischio

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società.

6) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

7) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

8) Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente o al Broker il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- nominativo di controparte (se consentito);
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo franchigia.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate).

9) Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopra citati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, eventuali denunce di sinistro e citazioni o notifiche di atti processuali) devono essere trasmessi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Società Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata nel raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

10) Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

11) Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

12) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni.

In questa ipotesi, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte di legge.

13) Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

14) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

15) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

16) Broker incaricato

Alla Società Ital Brokers S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

17) Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

18) Mediazione

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti.

In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del comma 1 dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

19) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

STATISTICHE SINISTRI ALL RISKS INCENDIO

AGGIORNAMENTO AL 13/03/2017

Annualità	Denunciati	Aperti	Importo	Senza Seguito	Liquidati	Importo
2014	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-
2016	3	0	-	-	3	€. 4.110,00